

**Programma di interventi economici a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano i Nidi in Famiglia di cui alla DGR 1502/11 e 4252/08**

Il presente programma intende offrire alle famiglie i cui figli frequentano i Nidi in Famiglia autorizzati ad operare nel territorio della Regione del Veneto, un supporto economico *definito* “Buono Famiglia”

- Beneficiari e valore del Buono Famiglia

I beneficiari del “Buono Famiglia” sono le Famiglie i cui figli hanno regolarmente frequentato un Nido in Famiglia di cui alla DGR n. 674/08 e DGR n.1502/11.

Alle famiglie, ai sensi della DGR 4252/08, saranno destinati i Buoni secondo la seguente tabella:

PRESSO UN NIDO IN FAMIGLIA	Caratteristiche frequenza	Quantificazione mensile Buono Famiglia a favore della Famiglia
Presenza minimo n. 3 contratti semestrali	Tempo pieno = o > 100 ore	€ 100,00
	Part Time = 80 ore < 100 ore	€ 70,00

- Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie

Il Buono Famiglia può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. In particolare può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso del seguente requisito, al momento della presentazione della domanda alla Regione del Veneto-Direzione Servizi Sociali-Servizio famiglia:

- avere il/i figli, residenti nella Regione del Veneto, che hanno regolarmente frequentato un Nido in Famiglia nel rispetto dei criteri disposti con DGR n.4252/08 e DGR 1502/11.

- Procedimento per la compilazione delle domande

La compilazione delle domande per l'accesso al Buono Famiglia, viene supportata da una procedura informatica regionale che prevede i seguenti passaggi:

1. Il **genitore** richiedente deve:

- a) dal **1/02/2014** ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del **28/02/2014** compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL BUONO FAMIGLIA”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
- b) stampare la “DOMANDA DEL BUONO FAMIGLIA” compilata, e firmarla e contestualmente **rilevare il numero identificativo della domanda** ricevuto dalla procedura web (sarà indispensabile per identificare nel DDR il proprio Buono Famiglia assegnato);
- c) recarsi presso il Nido in Famiglia frequentato dal figlio e raccogliere le firme dell'Organizzatore e del Collaboratore Educativo;
- d) **inviare, entro il 31/03/2014**, l'originale della “DOMANDA DEL BUONO FAMIGLIA” alla
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO FAMIGLIA
Ufficio Politiche e Coordinamento Piani e Programmi per la Famiglia
Dorsoduro 3493
30123 VENEZIA

- e) aver cura di tenere presso di sé una copia della domanda compilata e firmata e di consegnarne una all'Organizzatore;
- f) visionare, nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, il DDR che riporta l'elenco dei beneficiari, ovvero, nel rispetto delle normative vigenti, i codici/numeri identificativi automaticamente attribuiti all'atto della compilazione delle domande via web con i relativi importi assegnati;
- g) successivamente all'assegnazione contattare il Comune di residenza per l'erogazione del Buono Famiglia secondo le indicazioni che saranno disponibili nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.

2. Il Comune:

- a) recepisce il DDR che riporta l'elenco delle famiglie beneficiarie, ovvero, nel rispetto delle normative vigenti, i codici/numeri identificativi automaticamente attribuiti all'atto della compilazione delle domande via web con i relativi importi assegnati. Definisce le modalità di liquidazione del Buono Famiglia;
- b) invia la comunicazione alle famiglie beneficiarie;
- c) eroga alle famiglie il Buono Famiglia spettante, successivamente al ricevimento dell'importo da parte della Regione;
- d) a conclusione delle operazioni, invia un rendiconto dei Buoni Famiglia liquidati.

3. La Regione:

- a) Sulla base delle domande, assegna ad ogni famiglia richiedente l'importo spettante calcolato sulla frequenza del bambino al Nido in Famiglia;
- b) In base ai Comuni di residenza delle famiglie assegna ai medesimi Comuni, l'importo complessivo risultante dalla somma degli importi attribuiti alle famiglie;
- c) approva con provvedimento del Dirigente Regionale l'assegnazione del Fondo ad ogni Comune in cui risiedono le famiglie beneficiarie del Buono Famiglia e, con il medesimo atto, determina la liquidazione degli importi alle famiglie per il tramite dei Comuni;
- d) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera c) sul sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale> e sul sito www.venetoperlafamiglia.it ed inoltra la comunicazione ai Comuni;
- e) successivamente al recepimento da parte dei Comuni interessati, del DDR di cui al punto c), dispone le liquidazioni degli importi assegnati.

- Criteri per la formulazione degli elenchi delle famiglie beneficiarie da parte Regione del Veneto

La Regione del Veneto provvederà a definire gli importi spettanti ad ogni singola famiglia sulla base dei criteri su menzionati.

Nella stesura degli elenchi provvederà ad acquisire ulteriori informazioni qualora lo ritenesse necessario.

Ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, la Regione del Veneto verificherà la veridicità delle dichiarazioni prodotte dalle famiglie richiedenti al fine di ottenere una prestazione agevolata. I controlli verranno effettuati su un campione casuale di utenti, a tal fine l'amministrazione Regionale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.